



## CITTA' DI TORINO

### **Relazione situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000**

Con sentenza 1894/2021 del 9 aprile 2021 il Tribunale Ordinario di Torino – Prima Sezione Civile rigettava l'opposizione della Città e confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 10739/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 11 dicembre 2018 per l'importo di Euro 60.235,31 derivante dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade appartenenti al Consorzio Strade Vicinali.

A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali, nella misura dello 0,01% per l'anno 2021 e 1,25% per l'anno 2022, calcolati dalla data della sentenza (9 aprile 2021) alla data saldo previsto (28 febbraio 2022) per Euro 126,10 per un totale complessivo di Euro 60.361,41.

La Città concorre obbligatoriamente ai sensi del D.L. 1 Settembre 1918 n. 1446 convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, alle spese di manutenzione e di sistemazione delle seguenti strade consortili del territorio comunale: Bellardo - Campagnino – Cantello – Falconieri – Forni – Lauretta – Pavarino – Ponte Verde – Salino – Valle Pomi – Valpiana , nella misura variabile da 2 a 5 decimi della spesa totale, secondo l'importanza delle strade stesse.

Con lettera del 19/09/2017 lo studio tecnico Giuglini, in qualità di amministratore dei suddetti consorzi, ha trasmesso il prospetto riepilogativo delle quote dovute richiedendo il pagamento della somma di euro 102.816,78 quale contributo alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con nota del 06/11/2017 l'Area Patrimonio aveva tuttavia precisato, al sopra citato studio tecnico, che le uniche voci di spesa per le quali la Città è tenuta a concorrere sono esclusivamente quelle derivanti dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sedimi viabili e ha quindi contestualmente richiesto l'inoltro delle fatture e dei giustificativi afferenti tale tipologia di spesa. Conseguentemente alla verifica di detta documentazione, trasmessa con posta certificata in data 09/02/18, si era ritenuto di riconoscere l'ammontare delle spese relative alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità per complessivi euro 42.579,89.

La controparte, tuttavia, notificava al Comune di Torino il decreto ingiuntivo n. 10739/2018 emesso dal tribunale di Torino in data 11/12/2018 per l'importo di € 60.235,31 oltre gli interessi per legge dal saldo al dovuto e derivante oltre che dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria anche da quelle relative alle voci di sola gestione e amministrazione delle strade. Avverso tale decreto l'Avvocatura dell'Ente presentava atto di citazione in opposizione.

Con sentenza n. 1894/21 il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione della Città e confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 10739/2018. Avverso tale sentenza veniva interposto appello con istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e notificato in data 7/07/2021.

Con ordinanza n. R.G.C. 889/201 del 16/11/2021 la Corte di Appello ha respinto l'istanza di sospensione formulata dal Comune di Torino.